

**COMUNE DI PADOVA
SETTORE EDILIZIA
PRIVATA**

VEPA

**VETRATE
PANORAMICHE**



AGGIORNATO CON VERSIONE 07/11/2021

CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI VEPA

Dal 22 settembre 2022 l'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si arricchisce di un nuovo intervento realizzabile in edilizia libera. A prevederlo è stata la legge n. 142/2022 di conversione del D.L. n.115/2022 (Decreto Aiuti-bis), all'interno del quale è stato inserito l'art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) che aggiunge all'**art. 6 del D.P.R. n. 380/2001** della nuova **lettera b-bis**: *"gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche".*

Questi interventi possono riguardare soltanto balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o **logge** rientranti all'interno dell'edificio. **Non sono consentiti, invece, per le terrazze.**


Riportiamo, per chiarezza, le definizioni uniformi contenute nel vigente **Regolamento Edilizio del Comune di Padova**, approvato con D.C.C. 38 del 04/04/2022, di cui all'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1896 del 22 novembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 1 dicembre 2017 e della DGRV n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25 maggio 2018.

BALCONE (DEFINIZIONE N°35 - R.E.): "elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni".

LOGGIA/LOGGIATO (DEFINIZIONE N°37 - R.E.): "elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni".

TERRAZZA (DEFINIZIONE N° 40 - R.E.): "elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni".

AGGETTO (ART.3 , PUNTO 1 - R.E.) : "elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastante corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a terra"







PER UNA MAGGIORE COMPrensIONE, SI CORREDANO LE PRESENTI INDICAZIONI CON ESEMPI ILLUSTRATI

 **VEPA AMMESSA**

 **VEPA NON AMMESSA**





ESEMPIO SU LOGGE E BALCONI



ESEMPIO SU LOGGE - BALCONI - TERRAZZO

✓ VEPA AMMESSA

✗ VEPA NON AMMESSA



PRECISAZIONI

Ricordiamo comunque che, ai sensi del comma 1 del citato art 6 del D.P.R. n. 380/2001, sono fatte salve le disposizioni del Codice dei beni Culturali, D.Lgs42/2004, e che, pertanto, **per le installazioni su immobili sottoposti a tutela sia culturale che paesaggistica dovrà essere acquisita idonea autorizzazione.**

Inoltre, qualora tali installazioni avvengano in **Centro Storico**, individuato, ai sensi dell'art 15, comma 18, del Piano del Interventi adottato con D.C.C. 49 del 12/04/2022, quale Buffer Zone dei siti proclamati UNESCO quale Patrimonio Culturale dell'Umanità (Orto Botanico e 8 siti "I cicli affrescati del secolo XIV di Padova"), dovrà essere inviata, ai sensi del citato **comma 18 dell'art. 15 del PI, nonché dell'articolo 8.3.1 del vigente Regolamento Edilizio** (tramite PEC all'indirizzo ediliziaprivata@pec.comune.padova.it), una **relazione tecnica**, corredata da foto inserimento che evidenzino e dimostrino l'integrità della percezione visiva e di insieme dei siti tutelati, con la quale:

- siano valutati gli impatti degli interventi che possono avere un effetto, anche indiretto, sul Patrimonio Culturale dell'Umanità;
- siano fornite indicazioni per mitigare o eliminare gli impatti negativi eventualmente riscontrati.

Ricordiamo, infine, il rispetto del CAPO V del **Regolamento Edilizio del Comune di Padova** arti 71 e seguenti (recupero urbano, qualità architettonica ed inserimento paesaggistico